

No. L'art. 5, comma 1 ter, lettera c), della legge regionale n. 8 del 2013, introdotto dalla legge regionale n. 11 del 2015, equipara a nuova installazione “*l’installazione dell’apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell’attività*”. Quindi la ricollocazione, in un locale che si trova entro i 500 metri dai luoghi sensibili di slot o VLT già precedentemente installate in un locale posto all’interno della cerchia dei 500 metri deve essere considerata quale “*nuova installazione*” e, pertanto, dal 23 maggio 2015 (data di entrata in vigore delle legge regionale n. 11/2015) non è più ammissibile. Prima di tale data, invece, questo genere di trasferimento era ammesso.